

## ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 19

Oggetto: determinazione importo Sanzione per interventi con diserbo chimico terreni fg. 3 part 47, 53, 54, 55 e fg. 7 part 2 nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

Data 18/02/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

#### **Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale**

Premesso che,

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

Considerato che,

con nota del 14/02/2022 acquisita in data 15/02/2022 al prot.n. 545 veniva richiesto da Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione Conero la determinazione della fattispecie di danno ai sensi dell'art.23.4 del regolamento del Parco previa valutazione da parte del Direttore circa l'utilizzo di diserbante chimico su vegetazione erbacea spontanea presente lungo i fossati posti al margine di terreni censiti nel Comune di Ancona, fg. 3 part 47, 53, 54, 55 e fg. 7 part 2 di proprietà dei sig.ri Carallo Gemma e Lordi Gilda.

Sentito il Direttore, vista la documentazione fotografica, l'estensione delle aree di diserbo e la qualità ambientale interessata si ritiene di dover dare seguito all'irrogazione delle sanzioni determinando la fattispecie di danno causato.

Tali azioni hanno comportato la violazione dell'art. 6.6 del Regolamento del Parco e l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Considerata l'estensione delle aree di diserbo ed i fossi interessati per tutta la loro lunghezza non può essere ritenuto il danno di lieve entità ma "danno ambientale con possibilità di ripristino"

Quindi il danno causato è ascrivibile al "danno con possibilità di ripristino" e "il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore".

Ragionevole che per il diserbo sia stato necessario un costo inferiore ai 10.000,00€ e quindi la sanzione da applicare è quella indicata all'ultimo periodo del comma sopra riepilogato.

Si ritiene che il ripristino del danno avverrà spontaneamente con la ricrescita della vegetazione e pertanto non risulta necessario nessun atto ordinatorio in tal senso.

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.151 del 21.12.2021 avente all'oggetto: "Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/03/2022 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2022 – bilancio di previsione 2021/2023";

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2021\_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.”;  
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l’“Approvazione e Assegnazione PEG anno 2021\_2023 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011;  
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014;  
visto il d.lgs 152/06;  
vista la legge 394/1991;  
vista la L.R. 15/94;  
visto l’art. 23.4 del Regolamento del Parco.

In definitiva è da determinare il pagamento della sanzione amministrativa in € 1.000,00 più eventuali costi di notifica stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all’art. 16 della L. 689/1981.

### **D E T E R M I N A**

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare in € 1.000,00 più eventuali costi di notifica l’importo dell’infrazione stabilito in misura di doppio del minimo così come previsto all’art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all’art. 16 della L. 689/1981;
3. di far conoscere la presente determina al comando stazione Conero de Regione Carabinieri Forestale “Marche” per dar corso alle funzioni indicate nella convezione tra questo Ente ed il Corpo stesso e per la notifica dell’importo della sanzione alla ditta indicata in oggetto;
4. di inviare la presente al Direttore dell’Ente per opportuna conoscenza;
5. di dare atto che con successiva ordinanza saranno indicate le modalità di ripristino indicate nel documento istruttorio;
6. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall’Ente al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio provvisorio 202 Bilancio di previsione 2021\_2023.

*La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.*

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

